



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.33/TFT dell'11/03/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli l'11/03/2024
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.227

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.15847/175 pfi23-24/PM/gb.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Ciro Caiazzo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Progetto Sarno Futsal: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Francesco Manco, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Progetto Sarno Futsal, l'avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1157pf22-23; la notifica dell'atto appena indicato, in particolare, è avvenuta presso la sede della società A.S.D. Progetto Sarno Futsal ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario;

la società A.S.D. Progetto Sarno Futsal a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ciro Caiazzo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Progetto Sarno Futsal € 334,00 di ammenda.; per il Presidente sig. Ciro Caiazzo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.229

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.17961/88 pfi23-24/PM/fl (Campionato Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Marcello Casalino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonara Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

il sig. **Luigi Todisco Boccia**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Carbonara Calcio: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Cosimo Santaniello**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Carbonara Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. Carbonara Calcio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marcello Casalino, Luigi Todisco Boccia e Cosimo Santaniello, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Cosimo Santaniello due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Luigi Todisco Boccia, la sanzione di due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Marcello Casalino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Carbonara Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.228

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.15875/49bis pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 15 -NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Michele Carotenuto**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

il sig. **Mario Salvi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Gianluca Cirillo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

sig. **Michele Lauretano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Michele Lauretano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Mario Salvi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Gianluca Cirillo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Michele Carotenuto, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.230

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.162387/110 pfi23-24/PM/rn (Campionato Terza Categoria - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Raffaele Saturno**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Marco; della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, benché tesserato quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, preso parte come calciatore nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D.

Atletico San Marco alla gara A.S.D. Marcellino 2006 – A.S.D. Atletico San Marco dell'1.2.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Davide Pellegrino**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico San Marco: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Marcellino 2006 – A.S.D. Atletico San Marco del 1.2.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Marco consegnata all'arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Saturno, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso come calciatore;

la società **A.S.D. Atletico San Marco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Saturno e Davide Pellegrino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il dirigente accompagnatore sig. Davide Pellegrino la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente e calciatore sig. Raffaele Saturno, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico San Marco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 11 Marzo 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**